

Il/la sottoscritto/a inoltre, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di istituto, chiede che il/la proprio/a figlio/a possa, in ordine preferenziale, essere assegnato/a alle sezioni con l’organizzazione/caratteristica di seguito indicate:

ESPRIME LE SEGUENTI PREFERENZE:

Y Turno normale con refezione (40 ore su 5 giorni)

Y Turno ridotto senza refezione (25 ore su 5 giorni)

chiede altresì di avvalersi

Y dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2025) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2024.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE I.C.“GIOVANNI XXIII” –BOSCO”

Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e D. Lgs n. 101/2018 per il trattamento dei dati personali.

Si informano i Sigg. Genitori che dal 25 maggio 2018, tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le scuole di ogni ordine e grado, devono obbligatoriamente adeguarsi al Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR: General Data Protection Regulation). Tra i vari adempimenti in materia di amministrazione digitale, rientra anche quello di fornire informazioni all’utenza riguardo al trattamento dei dati personali. Sul sito della scuola troverete l’informativa in oggetto in cui sono indicate tutte le informazioni sul trattamento dei Vostri dati.

Si raccomanda una lettura attenta del documento.

Firma Padre _____

Firma Madre _____

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

Art. 316 -co. 1 – Responsabilità genitoriale

Entrambi i genitori hanno responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337-ter, co. 3 – Provvedimenti riguardo ai figli

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater, co.3 – Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori: Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia stata condivisa.

Modulo per l’esercizio di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2054/2026

ALUNNO/A _____

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.9.2) il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica.

- Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica Y si

- Scelta di **non** avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica Y no

Parte integrativa per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022:

A) Attività didattiche e formative ☐

B) Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente ☐

C) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica ☐

Data _____

Firma _____ Firma* _____

(Genitore o chi esercita la patria potestà)

(Art.9 n.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18.02.1884 con la legge 25.3.1985, n.121, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11.02.1929:
“La Repubblica Italiana riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detti insegnamenti. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.